



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possono beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha previsto la possibilità nei confronti dei sottoscrittori, negli anni 2020 e 2021, senza per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

SUPERBONUS 110%: ULTERIORE PROROGA AL 15 APRILE PER INVIO COMUNICAZIONE ALL'ADE PER CESSIONE CREDITO E SCONTO

Posted on 31 Marzo 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [cessione del credito](#), [opzione](#), [proroga](#), [superbonus](#)

Ulteriormente **prorogato al 15 aprile 2021** il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni per l'utilizzo dei Superbonus tramite cessione del credito d'imposta o sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

Sempre entro il 15 aprile dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

Il rinvio è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021** e si lega, così è precisato nelle motivazioni del documento, alla proroga del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata al 10 maggio 2021, disposta dal DL 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La proroga per la comunicazione all'AdE dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo **vale esclusivamente per le spese sostenute nel 2020**.

Resta fermo, quindi, che, in linea generale il termine d'invio della suddetta comunicazione è fissato al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto ai bonus fiscali per i quali è riconosciuta la possibilità di utilizzo alternativo alla detrazione, ai sensi dell'art.121 del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020.

